



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

PRESIDENZA DELLA REGIONE
DIREZIONE GENERALE

direzionegenerale@regione.fvg.it
direzionegenerale@certregione.fvg.it

tel + 39 040 377 4268
I - 34121 Trieste, piazza Unità d'Italia 1

Legge regionale 29 maggio 2015, n. 13, articolo 3, comma 5: procedura di stabilizzazione a domanda dei dipendenti a tempo determinato in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 529, della legge n. 147/2013.

Il Direttore generale

Premesso che la L.R. 29 maggio 2015, n. 13 ha riformato l'organizzazione dei servizi per l'impiego della regione e disciplinato il trasferimento alla Regione delle funzioni provinciali in materia di lavoro, così come previsto dall'articolo 32, comma 3, della L.R. 12 dicembre 2014, n. 26, anche attraverso l'istituzione dell'Agenzia regionale per il lavoro, nell'ambito della Direzione centrale competente in materia;

Visto che l'articolo 3, comma 4, della suddetta legge regionale ha previsto che la Regione subentra nei rapporti di lavoro del personale con contratto di lavoro a tempo determinato che, alla data del trasferimento delle funzioni, svolge compiti nelle materie di cui al comma 1 dello stesso articolo fino alla naturale scadenza dei contratti medesimi;

Visto che con decreto del Direttore generale n. 702 del giorno 29 giugno 2015 è stato disposto il subentro, ai sensi della citata legge regionale 13/2015, a decorrere dal 1° luglio 2015, nei rapporti di lavoro del personale delle Province con contratto di lavoro a tempo determinato a seguito della riforma dell'organizzazione dei servizi per l'impiego della regione e del trasferimento alla Regione delle funzioni provinciali, così come indicati sulla base delle deliberazioni della Giunta regionale di approvazione dei singoli Piani di subentro e riepilogati nell'allegato A) al decreto stesso e ciò fino alla naturale scadenza dei contratti medesimi;

Visto l'articolo 3, comma 5, della L.R. 13/2015 che consente all'Amministrazione regionale di attuare le procedure di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 per la stabilizzazione del personale di cui al comma 4 della legge medesima che, fermo restando il requisito del triennio di servizio, abbia svolto, al momento del trasferimento delle funzioni, per almeno dodici mesi, anche non continuativi, compiti nelle materie di cui al comma 1;

Visto il decreto del Direttore generale n. 1440 del 05/10/2015, con il quale è stata indetta una selezione pubblica per la stabilizzazione di complessivi 46 dipendenti a tempo determinato nei cui rapporti di lavoro la Regione è subentrata;

Visti i decreti del direttore generale n. 1757 e n. 1758 del 26/11/2015, con i quali 41 dipendenti a tempo determinato di categoria D e 5 dipendenti a tempo determinato di categoria C sono stati stabilizzati a seguito dell'effettuazione della suddetta selezione pubblica;

Visto il decreto del Direttore generale n. 2158 del 16/09/2016, con il quale è stata indetta una selezione pubblica per la stabilizzazione di 4 dipendenti a tempo determinato nei cui rapporti di lavoro la Regione è subentrata;

Visto il decreto del Direttore generale n. 3259 del 28/11/2016, con il quale 4 dipendenti a tempo determinato di categoria D sono stati stabilizzati a seguito dell'effettuazione della suddetta selezione pubblica;

Viste la deliberazione della Giunta regionale n. 2434 del 16 dicembre 2016, con la quale è stata autorizzata la proroga, fino al 31 dicembre 2017, dei contratti di lavoro a tempo determinato in scadenza il 31/12/2016, relativi al personale in forza ai servizi del lavoro non interessato dalle precedenti procedure di stabilizzazione, che avrebbe maturato i requisiti per la stabilizzazione nel corso del 2017;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 682 dd. 7 aprile 2017, con la quale, nell'ambito del Programma dei fabbisogni professionali dell'Amministrazione regionale per l'anno 2017, si è approvata la copertura di 6 posti di categoria D, per i quali procedere mediante l'avvio di procedure di stabilizzazione a domanda dei dipendenti a tempo determinato nel cui rapporto di lavoro la Regione è subentrata, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 529, della legge n. 147/2013 e dall'articolo 3 comma 5 della legge regionale 13/2015;

Visto il decreto del Direttore generale n. 1361 del 16/05/2017, con il quale è stata indetta una selezione pubblica per la stabilizzazione di 6 dipendenti a tempo determinato di categoria D, nei cui rapporti di lavoro la Regione è subentrata;

Visto il decreto dell'allora Direttore del Servizio Organizzazione, valutazione e relazioni sindacali personale regionale n. 1532 del 9 giugno 2017, con il quale è stata approvata la graduatoria conseguente all'effettuazione della suddetta selezione pubblica e sono stati dichiarati i 6 candidati stabilizzabili;

Viste le sentenze n. 236 e n. 237/2017, con le quali il Tribunale amministrativo regionale per il Friuli Venezia Giulia, pronunciandosi sui ricorsi n. 449 e 450/2016 proposti dalle signore Ilaria Sbuelz e Samantha Portolan, escluse dalle procedure di stabilizzazione, ha ritenuto che, nel caso di specie, non ci fosse adeguata motivazione a supporto del ricorso a tale forma di assunzione rispetto a quanto invece previsto con la procedura attivata con i decreti 1757 e 1758/2015 e, pertanto, ha considerato la stabilizzazione come una procedura che, seppure facoltizzata dalla L.R. 13/2015, costituisce pur sempre una deroga alla regola generale del pubblico concorso;

Visto il decreto del Direttore generale n. 3136 del 6 dicembre 2017, con il quale si è disposta, fra l'altro, la revoca parziale del decreto n. 2198 del 16/09/2016 di indizione della stabilizzazione svolta nel 2016, prevedendo che la procedura medesima si riferisca alla copertura di soli due posti, invece dei 4 posti originariamente attribuiti, e si è altresì disposto l'annullamento del decreto del Direttore generale n. 1361 del 16 maggio 2017 di indizione della stabilizzazione svolta nel 2017;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2451 dd. 7 dicembre 2017, con la quale, preso atto del decreto suddetto, si è fra l'altro determinato di integrare il fabbisogno

occupazionale riferito all'anno 2017, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 682 del 7 aprile 2017, mediante la previsione di ulteriori 2 unità, in aggiunta alle 6 unità già previste, di pari categoria e profilo professionale, da reclutarsi mediante la procedura di stabilizzazione prevista dalla legge regionale 13/2015;

Vista la volontà espressa dalla Giunta regionale, nella citata deliberazione n. 2451, di concludere la procedura di stabilizzazione avviata nel 2015 nell'esercizio della facoltà riconosciuta dalla legge regionale 13/2015 nei confronti del restante personale a tempo determinato in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa in parola e non ancora interessato dall'inquadramento a tempo indeterminato mediante stabilizzazione;

Atteso che il Direttore generale è competente per l'attuazione del piano occupazionale;

Ritenuto di indire una selezione pubblica di stabilizzazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge regionale 13/2015, per la copertura degli 8 posti complessivamente previsti dalle deliberazioni della Giunta regionale n. 682 del 7 aprile 2017 e n. 2154 del 7 dicembre 2017;

decreta

1. di indire una selezione pubblica per soli titoli per la stabilizzazione dei dipendenti a tempo determinato nel cui rapporto di lavoro la Regione è subentrata, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 529, della legge n. 147/2013 e dall'articolo 3, comma 5, della legge regionale 13/2015 per la copertura dei seguenti posti:
 - n. 8 posti di categoria D con profilo professionale specialista amministrativo-economico
2. di approvare l'allegato Avviso, relativo alla selezione medesima.

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Franco Milan